

IL MERCATO DELL'ARTE: PROBLEMATICHE GIURIDICHE

Desk Tax-Legal Art

ClubIN Ticino

Arte: tutela patrimoniale e fiscalità

Martedì, 17 Aprile 2018

Ore 18.00

Hotel de la Paix

Via Cattori 18 - Lugano

ESIGENZE DEI COLLEZIONISTI

Tra le principali esigenze di un collezionista di opere d'arte vanno annoverate sicuramente:

- l'investimento
- la tutela e la protezione del patrimonio artistico, mediante ad esempio la costituzione di vincoli di destinazione, volti a proteggere le opere anche da possibili azioni di eventuali creditori
- la conservazione dell'integrità del patrimonio artistico nella fase di passaggio generazionale di patrimoni. Una collezione (qualificabile, a norma dell'art. 816 c.c., quale universalità di beni mobili) ha un valore superiore rispetto al valore della sommatoria dei singoli beni che la compongono

ASPETTI GIURIDICI

Tra gli aspetti giuridici rilevanti:

- l'autenticazione dell'opera d'arte e il rischio di contraffazione
- il possesso e la circolazione delle opere d'arte
- il diritto d'autore, con attenzione al diritto di seguito, e le sue possibili violazioni. Strumenti di tutela

AUTENTICAZIONE

Uno dei rischi più frequenti, nella circolazione delle opere d'arte, attiene indubbiamente al rischio di contraffazione delle opere, con conseguente pericolo di acquistare un falso, spesso per cifre da capogiro.

Regola fondamentale, dunque, all'interno del mercato delle opere d'arte, è quella in virtù della quale colui che vende l'opera deve garantirne l'autenticità.

L'acquirente ha infatti il diritto di richiedere al venditore, in sede di compravendita, al momento dell'acquisto, il certificato di autenticità dell'opera e il venditore è obbligato a fornire tale certificazione.

AUTENTICAZIONE

L'art. 2 della Legge n. 1061/1971 (c.d. Legge Pieraccini) prevedeva l'obbligo del venditore di consegnare al compratore una dichiarazione di autenticità e di provenienza dell'opera, sottoscritti direttamente dal venditore e sotto la sua responsabilità

L'art. 64 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede l'obbligo di *«consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi»*

AUTENTICAZIONE

Soggetti tenuti al rilascio dei documenti attestanti l'autenticità dell'opera d'arte:

- l'autore, se vivente
- i suoi eredi

In ogni caso, la facoltà di autenticazione può essere esercitata anche da galleristi, critici d'arte e studiosi dal momento che «il diritto all'autenticazione di un'opera d'arte si traduce in facoltà insita nel diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21, comma 1, Cost. e, dunque, non è prerogativa esclusiva degli eredi» (Trib. Milano, 2004)

Relativamente al contenuto dei documenti attestanti l'autenticità di un'opera d'arte/certificato di autenticazione, la norma non prevede requisiti formali e sostanziali.

ACQUISTO DI UN FALSO – POSSIBILI RIMEDI

- risarcimento del danno e risoluzione per inadempimento del contratto (artt. 1218 e 1453 c.c.) L'azione di ripetizione dell'indebito versato si prescrive nel termine di 10 anni dalla conclusione del contratto
- annullamento del contratto per dolo e/o errore essenziale sulla qualità del bene acquistato ex art. 1427 c.c.. Azione che, stando alla Giurisprudenza, si prescrive in cinque anni dalla «percezione» di incertezza circa la paternità dell'opera
- tutela penale. La fattispecie delittuosa della contraffazione di opere d'arte ex art. 178 codice dei Beni culturali e del paesaggio, prevalente sul reato di truffa in virtù del principio di specialità

IL POSSESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

Il possesso di un'opera d'arte assume un'importanza fondamentale all'interno della circolazione delle opere d'arte.

Ciò in considerazione del fatto che il mercato delle opere d'arte è caratterizzato, prevalentemente, dall'assenza di una vera e propria contrattazione scritta nella circolazione di tali beni.

La prova dell'avvenuta cessione, dunque, unitamente al possesso, svolgono un ruolo centrale nell'individuazione del legittimo proprietario di un'opera d'arte.

Il rischio (purtroppo non poco frequente) è quello della *doppia alienazione*. In tal caso, indubbiamente, assume rilevanza il principio giuridico – di derivazione francese – del *possessione (di buona fede) vale titolo*

IL POSSESSO E LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

La fattura pur non essendo elemento costitutivo dell'atto di acquisto è elemento di prova.

Occorre dunque essere in possesso di un valido documento comprovante l'avvenuto acquisto nonché l'entità del prezzo pagato (anche ai fini fiscali, alla luce dell'evoluzione normativa)

IL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore è disciplinato dalla L. n. 633/1941 «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»

Ai sensi dell'art. 1, sono opere d'arte «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»

Il diritto d'autore ha un duplice contenuto:

- patrimoniale
- morale

IL DIRITTO D'AUTORE

Contenuto patrimoniale:

I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell'autore di utilizzare economicamente la sua opera in ogni forma e modo, originale o derivato (art. 12 L.d.A.; art. 2577 c.c.) e di percepire un compenso per ogni tipo di utilizzazione della stessa.

I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti (art. 19 L.d.A.): l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Sono, quindi, esercitabili separatamente o congiuntamente e possono avere ad oggetto l'opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti.

A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi (art. 107 L.d.A.; art. 2581 c.c.) ed hanno un limite temporale, durano cioè tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte (art. 25 L.d.A.).

IL DIRITTO D'AUTORE (PIÙ LONGEVO) LO STRANO CASO DI TOPOLINO

Topolino nasce nel 1928, la legge del copyright in vigore era il Copyright Act del 1909 che gli concesse 56 anni di protezione, senza alcun diritto di proroga. In conformità a detta legge, Topolino sarebbe dovuto cadere in pubblico dominio nel 1984.

A pochi anni dallo scadere dei diritti, la Disney iniziò a preoccuparsi. I film non andavano benissimo, e il piccolo topo parlante era il volto dell'azienda.

Miracolosamente, nel 1976 – 8 anni prima della scadenza della protezione di Topolino – la legge statunitense sul copyright fu completamente revisionata dal Congresso che si conformò agli standard europei.

Nuovo termine 2003

IL DIRITTO D'AUTORE (PIÙ LONGEVO) LO STRANO CASO DI TOPOLINO

Verso la metà degli anni '90, la Disney ha cominciato di nuovo a sentire il peso di un destino imminente. Oltre alla scadenza del diritto d'autore di Topolino nel 2003, sarebbero scaduti presto i diritti di: Pluto nel 2005, Pippo nel 2007 e Paperino nel 2009. Gruppo che collettivamente vale miliardi

Nel 1997, il Congresso ha avanzato una nuova proposta di estensione del termine di protezione del Copyright Act. La proposta era di estendere i copyright aziendali, questa volta, da 75 a 95 anni

Il 27 ottobre del 1998, il copyright di Topolino è stato esteso per altri 20 anni, al 2023

Siamo già nel 2018 ...

IL DIRITTO D'AUTORE

Il **diritto di seguito**, come componente dei diritti patrimoniali, è il diritto dell'autore di opere d'arte a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell'arte.

Vi sono soggette le transazioni tra mercanti d'arte, tramite gallerie d'arte, case d'asta, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. L'importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

IL DIRITTO D'AUTORE

Contenuto morale:

protegge, dunque, gli interessi personali dell'autore. Esso sorge con la creazione dell'opera in capo alla persona fisica, mai in capo alla persona giuridica

L'autore può rivendicare la paternità dell'opera e opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera che possa comportare un pregiudizio al suo onore o alla reputazione. Il diritto morale è inalienabile, irrinunciabile, indipendente dai diritti patrimoniali e imprescrittibile.

Il diritto di paternità, si suddivide, a sua volta, in diritto di identificazione, in virtù del quale l'autore può scegliere se restare anonimo o identificarsi in un segno distintivo, da qui il conseguente diritto di rivelazione, diritto di rivendicazione, in virtù del quale un autore può impedire che altri si qualificano quali autori della propria opera; diritto di integrità dell'opera, in forza del quale opporsi ad ogni modifica dell'opera pregiudizievole al suo onore e reputazione; diritto di ritiro dell'opera dal commercio, cosiddetto diritto di pentimento.

VIOLAZIONI E STRUMENTI DI TUTELA

Per violazione del diritto d'autore, si intende ogni atto che, non essendo autorizzato dall'autore o dai suoi aventi causa, né essendo lecito, pregiudica i diritti (siano essi patrimoniali o morali) riconosciuti all'autore sull'opera d'arte.

A titolo esemplificativo:

- plagio
- contraffazione

falsa attribuzione di opere altrui e imitazione e falsificazione fraudolenta di un'opera d'arte, dunque.

VIOLAZIONI E STRUMENTI DI TUTELA

Strumenti posti a tutela del diritto d'autore:

- azione di accertamento, volta all'accertamento circa la paternità dell'opera d'arte e conseguente attribuzione in capo al legittimo autore
- azione inibitoria, volta ad impedire la continuazione o la reiterazione di una violazione già avvenuta o di imminente accadimento
- azione di risarcimento del danno, volta ad ottenere la liquidazione del danno subito a seguito, ad esempio, di contraffazione

Contatti:

Avv. Gianluigi Serafini: 051 4073200 g.serafini@lslex.com

Avv. Marta Marin: 051 4073200 m.marin@lslex.com

Sedi

Bari

Bologna

Brescia

Firenze

Lecco

Milano

Padova

Roma

Torino